



Prefettura di Vicenza

Ufficio Territoriale del Governo

AREA TERZA - SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO,
AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Fasc. n. 2026/7844 Area III

VISTA l'istanza, pervenuta in data 14.9.2026 e successiva integrazione del 07.10.2026, con la quale la Società "A.S.D. VENTURO S.S.D. Arl", con sede con sede a Marostica (VI) in Via Monte Grappa 23, Ente organizzatore della gara ciclistica denominata: "Giro del Veneto – Veneto Women 2026", previsto per il giorno **14 ottobre 2026**, con partenza dal Comune di Verona alle ore 09:30, ha chiesto la sospensione del traffico veicolare sulle strade di questa provincia interessate dalla suddetta competizione sportiva;

VISTO l'allegato programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade comunali e provinciali del Comune di Asigliano Veneto, Poiana Maggiore, Orgiano, Sossano, Villaga, Barbarano Mossano, Castegnaro Nanto, Longare, Vicenza, Arcugnano, Altavilla Vicentina nella Provincia di Vicenza;

VISTA l'autorizzazione allo svolgimento della predetta competizione ciclistica, rilasciata dalla provincia di Verona, prot. n. 0059067, in data 06.10.2026;

VISTO il nulla osta allo svolgimento della predetta competizione ciclistica, rilasciata dalla Provincia di Vicenza con la nota prot. n. 20733 AM/mo Pratica C2368-2026 - Repertorio Autorizzazioni 833/2026, pervenuta in data 8 ottobre 2026;

INTERPELATI la Questura di Vicenza, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza e la Sezione Polizia Stradale di Vicenza;

VISTO l'art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada"), modificato, da ultimo, dalla Legge 9 aprile 2025, n. 58, e in particolare il comma 7-bis, che prevede che "La sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal sindaco e, negli altri casi, dal prefetto";

LETTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 14029 dell'8 maggio 2025;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del richiamato art. 9, comma 7-bis C.d.S., la sospensione temporanea della circolazione lungo la parte del percorso di gara ricadente nel territorio di questa provincia;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione, per il giorno **14 ottobre 2026**, sui tratti di strada del percorso di gara ricadente nel territorio di questa provincia, individuati dall'allegato programma che costituisce parte integrante del presente provvedimento, in occasione della manifestazione sportiva sopra indicata, **a partire da 30 minuti prima** del transito dei concorrenti (considerando la media più veloce dei ciclisti riportata nel predetto allegato), fino a 15 minuti calcolati dal momento del transito del

LLB

Contrà Gazzolle n. 6 – 36100 Vicenza

☎ 0444 338411 - PEC protocollo.prefvi@pec.interno.it



Prefettura di Vicenza

Ufficio Territoriale del Governo

AREA TERZA - SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO,
AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Fasc. n. 2026/7844 Area III

veicolo dell'Organizzazione recante il cartello mobile "FINE CORSA", e comunque fino a cessate esigenze.

Si ritiene necessario il presidio delle intersezioni maggiormente sensibili, non presidiate da personale abilitato ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, da parte di personale A.S.A. fornito a cura dell'Organizzazione per tutta la durata della sospensione della circolazione.

Fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi, durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli Organi preposti alla vigilanza o del personale dell'Organizzazione;
- è fatto divieto ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, pronto soccorso ed emergenza, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione e del nulla osta provinciale allo svolgimento della competizione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dai predetti Organi di polizia stradale ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'Organizzazione abilitato per la scorta tecnica, munito di idonei segni di riconoscimento, nel

LLB

Contrà Gazzolle n. 6 - 36100 Vicenza

☎ 0444 338411 - PEC protocollo.prefvi@pec.interno.it

C_G095 - - 1 - 2026-10-12 - 0008171



Prefettura di Vicenza

Ufficio Territoriale del Governo

AREA TERZA - SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO,
AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Fasc. n. 2026/7844 Area III

numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 n.29;

- l'Organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione.

L'Organizzazione, inoltre, avrà cura di disporre idonee misure di sicurezza affinché le persone non sostino in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione e garantire, con proprio personale munito di indumento di riconoscimento, un'adeguata vigilanza di tutto il percorso, con particolare riferimento alle aree in cui potrebbero sostare eventuali spettatori e alle intersezioni stradali;

- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla competizione;
- gli Organizzatori della manifestazione sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla deliberazione n. 1080 in data 17.4.2007, della Giunta Regionale del Veneto in attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22;
- i Comuni e gli Enti proprietari delle strade interessate dovranno predisporre obblighi, i divieti e le limitazioni della sosta a carattere temporaneo, per ciascuna strada o per ciascun tratto di essa interessati, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.

In particolare, si ritiene necessario istituire il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata delle vie interessate dalla manifestazione, almeno due ore prima del passaggio della gara.

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni interessati dal transito della gara si richiede di assicurare la più ampia possibile collaborazione, garantendo il concorso dei rispettivi Comandi di Polizia Locale nella gestione della viabilità, anche con l'ausilio, ove necessario, di ulteriore personale adibito al presidio di incroci ed intersezioni stradali, al fine di assicurare il regolare svolgimento della gara, il libero passaggio in sicurezza dei concorrenti lungo il percorso e l'incolumità degli eventuali spettatori.

Gli Organizzatori avranno cura di dare la massima pubblicità al presente provvedimento avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

LLB

Contrà Gazzolle n. 6 - 36100 Vicenza

☎ 0444 338411 - PEC protocollo.prefvi@pec.interno.it

C_G095 - - 1 - 2026-10-12 - 0008171



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo

AREA TERZA - SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO,
AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Fasc. n. 2026/7844 Area III

Si comunichi il presente provvedimento:

Alla Provincia di
Alla Provincia di
Al Comune di

VICENZA
VERONA
ASIGLIANO VENETO
POIANA MAGGIORE
ORGIANO
SOSSANO
VILLAGA
BARBARANO MOSSANO
CASTEGNERO NANTO
LONGARE
VICENZA
ARCUGNANO
ALTAVILLA VICENTINA

Alla Questura di
Al Comando Provinciale Carabinieri di
Al Comando Sezione Polizia Stradale di
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Al S.U.E.M. 118 - Centrale Operativa Provinciale - di
Alla Società Ciclistica VENTURO S.S.D. Arl
A Vi.Abilità s.r.l.

VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
SANDRIGO
VICENZA

e, per conoscenza,

Alla Società SVT - Società Vicentina Trasporti - s.r.l. di

VICENZA

Vicenza, *data del protocollo*

IL DIRIGENTE
Viceprefetto aggiunto
Rosaria Beninato

Documento firmato da: Rosaria Beninato In data: 12/10/2026

LLB

Contrà Gazzolle n. 6 - 36100 Vicenza

☎ 0444 338411 - PEC protocollo.prefvi@pec.interno.it

C_G095 - - 1 - 2026-10-12 - 0008171